



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2024 n. 88, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10590 del 08/08/2024 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. n. 88/2024, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

VISTO altresì il provvedimento di questo Ufficio prot. 11586 del 21 Agosto 2024 con il quale sono state rettificare le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. n. 88/2024, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

VISTE le ulteriori istanze di riesame pervenute a questo Ufficio successivamente al 21 Agosto 2024;

ESAMINATE le suddette istanze e ritenute meritevoli di accoglimento;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 4, dell'OM 88/2024 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

DATO ATTO che l'art. 8, comma 7, dell'OM 88/2024 dispone che “L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;

VISTO l'art. 9 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88 che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del Dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale;

DISPONE

Art 1) Per quanto citato in premessa sono ripubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<http://www.csalaquila.it/>) le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. del 16



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

maggio 2024 n. 88, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono distinti per ordine di scuola.

Art. 2) Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 3) Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Paola Iachini

Ai D.S. della Provincia
Alle OO.SS. della Provincia
Al Sito